



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Approvato con deliberazione C.C. n. 83 del 24 ottobre 2013, esecutiva.

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 2 -	<i>Istituzione del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 3 -	<i>Componenti del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 4 -	<i>Presupposto</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 5 -	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 6 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 7 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 8 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 9 -	<i>Tariffa del tributo</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 10 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 11 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 12 -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 13 -	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 14 -	<i>Classificazione delle utenze</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 15 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 7</i>
Art. 16 -	<i>Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio</i>	<i>Pag. 7</i>
Art. 17 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag. 7</i>
Art. 18 -	<i>Riduzioni tariffarie</i>	<i>Pag. 8</i>
Art. 19 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 8</i>
Art. 20 -	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 9</i>
Art. 21 -	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 9</i>
Art. 22 -	<i>Componente servizi del tributo: la maggiorazione</i>	<i>Pag. 10</i>
Art. 23 -	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 10</i>
Art. 24 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<i>Pag. 10</i>
Art. 25 -	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 11</i>
Art. 26 -	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 12</i>
Art. 27 -	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 12</i>
Art. 28 -	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 12</i>
Art. 29 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 13</i>
Art. 30 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 13</i>
Art. 31 -	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 13</i>
Art. 32 -	<i>Trattamento dati personali</i>	<i>Pag. 13</i>
Art. 33 -	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pag. 13</i>
Art. 34 -	<i>Norme transitorie e finali</i>	<i>Pag. 14</i>
All. 1	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	<i>Pag. 15</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Sanremo, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e per l'anno 2013 dell'art.5 del D.L. n.102/2013.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Sanremo è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.

Art. 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 22 del presente regolamento.

Art. 4
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.



Art. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a *locali tassabili* quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 8
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 24 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9
TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 10
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è costituita per tutte le unità immobiliari assoggettabili al tributo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.



Art. 12
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 13
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Per l'anno 2013, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'art.14 della Direttiva 2008/98/CE, le tariffe sono determinate sulla base dei criteri di cui all'art.5, lett. a) e b), del D.L. n.102/2013 e sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. Per ogni categoria o sottocategoria omogenea la determinazione delle tariffe si ottiene moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno di riferimento, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 14
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. Per le attività economiche, con esclusione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle relative attività amministrative e funzionalmente collegati ai locali nei quali l'attività economica si svolge, qualora i locali e le aree nei quali si esercita l'attività siano fisicamente separati e inquadrabili, sulla base dell'uso specifico, in distinte categorie tariffarie, è ammessa la tassazione separata delle superfici; al contrario, nell'ipotizzata ipotesi di locali utilizzati per lo svolgimento di attività amministrative e qualora l'attività sia esercitata in locali o aree privi di una separazione fisica

permanente, si applicherà il criterio dell'attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 15 **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal bimestre solare successivo alla data in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree tassabili.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione prevista dal successivo art. 24.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della dichiarazione.

Art. 16 **APPLICAZIONE DELLA TASSA** **IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa; la tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. La tassa per gli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta, come individuata dal Regolamento per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, è dovuta nella misura sotto specificata:

a. in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a metri 500 e non supera 1000 metri;

b. in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori a 1000 metri e fino a 2000;

c. in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 2000 metri e fino a 3000;

d. in misura pari al 10% della tariffa per distanze superiori ai 3000 metri.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti; il riferimento si intende al più vicino punto di raccolta indifferenziata.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24.

5. Al tributo determinato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 18 del presente regolamento ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 17 **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa cui al primo comma, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - a corrispondere la tassa in misura non superiore al 40% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro un congruo termine.



2. Il Responsabile del Servizio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Responsabile del Servizio di Nettezza Urbana, che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il Responsabile del Servizio di Nettezza Urbana comunica all'Ufficio Tributi l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 18 **RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni con unico occupante: riduzione di un terzo. In ogni caso il tributo non potrà essere inferiore all'importo dovuto per un alloggio di mq.35; l'unico occupante dovrà essere residente nel Comune di Sanremo.
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione di un terzo. Per uso stagionale o ricorrente si intende rispettivamente non più di 6 (sei) mesi continuativi o 4 gg. per settimana.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 19 **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le attività produttive, commerciali e di servizi è prevista una riduzione variabile dal 10% (dieci per cento) al 30% (trenta per cento) della tariffa ordinaria qualora gli utenti dimostrino di provvedere autonomamente allo smaltimento, mediante conferimento a centri di recupero autorizzati, dei rifiuti riciclabili.
2. L'entità della riduzione sarà stabilita tenendo conto delle spese sostenute dall'utente per l'avvio al recupero dei rifiuti riciclabili, anche in relazione al costo ordinario della tassa iscritto a ruolo. La riduzione della tariffa è concessa dal Servizio Tributi sulla base del parere tecnico reso dal Servizio Igiene Urbana.
3. Allo scopo di valorizzare ed incentivare comportamenti virtuosi finalizzati a contenere l'impatto sull'ambiente apportato dalle attività produttive, commerciali e di servizi, la riduzione di cui al comma 1 può essere concessa dal Servizio Tributi di concerto con il Servizio Igiene Urbana anche nel caso in cui gli utenti dimostrino, con documentazione certa ed inequivocabile attestante tali comportamenti, di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti.
4. Per le attività di commercio all'ingrosso ed esportazione fiori e piante è prevista la riduzione del 50% (cinquanta per cento) della tariffa ordinaria, qualora le ditte dimostrino l'avvio a centri di recupero e/o riciclaggio degli scarti vegetali, nel rispetto delle prescrizioni poste dal gestore del servizio pubblico.
5. Spetta invece la riduzione del 30% alle attività che effettuano la raccolta differenziata degli scarti vegetali tramite il Servizio Igiene Urbana con le modalità da esso stabilite.
6. Le riduzioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono concesse annualmente su domanda degli interessati, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e fiscale, da cui risulti la sussistenza delle condizioni suddette; il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni per la verifica dei requisiti oggettivi e la valutazione dell'effettivo vantaggio per il servizio di nettezza urbana.

7. La tariffa unitaria è ridotta del 25% (venticinque per cento) a favore dei contribuenti che autorizzino la posa dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sull'area di loro proprietà. La riduzione è concessa su richiesta del soggetto passivo, previo parere favorevole ed alle condizioni stabilite dal responsabile del servizio di nettezza urbana, purché il contenitore sia collocato in modo da essere accessibile per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, nonché per la raccolta da parte del servizio pubblico; il venir meno delle condizioni per la concessione della riduzione comporta la revoca immediata del beneficio, con conseguente recupero della parte del tributo pagata in meno.

Art. 20 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a - gli edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
 - b - le abitazioni occupate da soggetti presi in carico dai Servizi Sociali del Comune di Sanremo con la corresponsione di contributi economici continuativi da almeno 1 (uno) anno, limitatamente ai locali da essi occupati ad uso esclusivo di abitazione; qualora nella stessa abitazione risiedano altri nuclei familiari non aventi diritto all'assistenza l'esenzione non spetta.
 - c - i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
 - d - i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti.
2. L'esenzione viene concessa su richiesta dell'interessato, da documentare solo qualora la situazione già non consti al Comune per sua diretta conoscenza.
3. L'esenzione di cui alla lettera a) e quella per i locali di cui alle lettere b) e c) del comma uno vengono concesse d'ufficio.
4. La cessazione della condizione che dà diritto all'esenzione ai sensi del presente articolo comporta la decadenza del beneficio con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sia verificato l'evento. In tale ipotesi permane l'obbligo di presentare la denuncia di iscrizione nei termini di legge, in mancanza della quale si procederà all'accertamento d'ufficio con applicazione delle relative sanzioni per omessa denuncia.

Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche; l'accertamento e la riscossione sono affidati in concessione congiuntamente alla Tosap.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale; in caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata con l'applicazione di sanzioni



e interessi; per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme comuni sulla disciplina dei tributi locali.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Servizio Tributi e/o al Concessionario competente per la riscossione Tosap tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermi restando eventuali oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento del servizio di gestione dei rifiuti o da altri regolamenti comunali.

10. Si considerano produttive nell'ambito dei rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante e per l'attività di pubblico esercizio (occupazioni a mezzo dehors, tavolini e sedie, ecc.).

Art. 22

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato, a decorrere dall'anno 2014, alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Il Consiglio comunale, a decorrere dal 2014, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie e le esenzioni previste dal presente regolamento.
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
6. Per l'anno 2013 la maggiorazione di cui al presente articolo deve essere versata dal contribuente allo Stato.

Art. 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 22.

Art. 24

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello

in cui l'occupazione è iniziata. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, tramite posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree produce i propri effetti a decorrere dal bimestre solare successivo alla data di presentazione, con conseguente diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo ai bimestri solari successivi alla data di presentazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 5 il tributo non è dovuto, per i bimestri solari successivi alla data di fine occupazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Art. 25 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa,



la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art.7 della L. 212/2000.

3. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate bimestrali, scadenti alla fine del mese di maggio, luglio, settembre, novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Per l'anno 2013 la scadenza ed il numero delle rate e la commisurazione alla previgente Tarsu degli importi delle prime 2 rate, sono state stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 01.08.2013, dichiarata immediatamente eseguibile.

5. Il conguaglio per l'anno 2013 sarà riscosso in rata unica con scadenza 28 febbraio 2014, fatto salvo il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili dovuta allo Stato nei termini di legge in conformità alle istruzioni ministeriali e, comunque, non oltre l'ultima rata Tares.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art.19.

Art. 26 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge n.296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento. In caso di omessa indicazione si applicano gli interessi legali.

Art. 27 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 22 e del tributo provinciale di cui all'art. 23 è inferiore ad € 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 29
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale o l'eventuale concessionario affidatario del servizio può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.

Art. 30
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di recupero del tributo parzialmente o totalmente evaso l'ufficio applica le sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari inerenti i tributi locali.
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi di legge, calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 31
RISCOSSIONE COATTIVA


1. In caso di mancato pagamento spontaneo dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 32
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti dagli uffici comunali per l'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Art. 33
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.



2. L'ufficio continuerà ad applicare gli orientamenti giurisprudenziali e di prassi che si sono consolidati in regime di Tarsu ex D.Lgs. n.507/1993, se non esplicitamente contraddetti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Tares.

Art. 34
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

DESCRIZIONE CATEGORIE		IPS	IQS
A1	Scuole ed asili pubblici e privati, di ogni ordine e grado	0,67	0,55
A2	Istituzioni/associazioni culturali, sportive, sindacali, politiche, palestre	0,67	0,85
A3	Cinema e teatri	0,43	1,58
A4	Depositi per stoccaggio merci	0,60	1,70
A5.1	Autorimesse e rimessaggio	0,60	1,40
A5.2	Aree scoperte parcheggi a pagamento	0,60	1,30
B1.1	Stabilimenti balneari e porti privati	0,64	1,20
B1.2	Specchio acqueo porto	0,64	0,55
B2	Distributori di carburanti, stazione ferroviaria e autocorriere	0,88	0,95
B3	Campeggi	0,88	1,50
B4	Aree espositive, autosaloni, mostre	0,51	1,55
C1.1	Abitazioni domestiche	1,00	0,70
C1.2	Pertinenze abitazioni domestiche	0,50	0,70
C2	Collegi, convitti e pensioni	1,25	0,50
C3	Carceri, caserme, case di cura, cliniche private	1,25	0,80
C4	Alberghi e hotel	1,20	0,61
C5	Comunità religiose, conventi	1,00	0,60
D1	Uffici pubblici e privati, agenzie, studi professionali e medici, dentisti, estetisti, laboratori analisi, odontotecnici	1,11	1,05
D2	Banche	1,52	1,12
D3	Casinò Municipale	1,91	1,30
D4	Attività di spettacolo, industria spettacolo, sale giochi, circoli ricreativi, discoteche, dancing, night club ecc.	1,91	1,65
E1	Commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni durevoli, attività commerciali varie, commercio ambulante, edicole	1,41	1,26
E2	Botteghe e laboratori artigiani	1,13	1,40
E3	Stabilimenti industriali	0,92	0,95
F1	Negozi di vendita di generi alimentari, macellerie, pane e pasta, drogherie, commercio fiori al dettaglio	2,76	0,87
F2	Commercio di ortofrutta, pescherie, gastronomia e rosticceria	7,27	0,61
F3	Bar, ristoranti, trattorie, osterie, pub, paninoteche, gelaterie, pasticcerie	6,39	0,55
F4	Commercio ingrosso ed esportazione fiori	3,50	0,43
F5	Supermercati alimentari	2,76	0,85
F6	Supermercati non alimentari	1,41	1,26

